



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 1635

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo.
Impresa di pesca "DECARLI PAOLO" proprietaria/armatrice del
motopeschereccio "CARLON" iscritto al R.NN.MM. e GG. della
Capitaneria di porto di Monfalcone n. MN 2656.**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco

costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

Visto il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

Visto il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Visto in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

Vista l'istanza del 22 luglio 2013, prot. n. SCPA/11.5/53219 dd. 22.07.2013, presentata dal sig. DECARLI PAOLO, titolare dell'omonima impresa di pesca con sede in Duino Aurisina (TS) in via Duino, n.81/d2 ed iscritta al n. 374 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, con cui ha richiesto l'autorizzazione di poter esercitare l'attività di pesca-turismo con il M/P "CARLON" iscritto al n. 2656 del R. NN.MM e GG. della Capitaneria di porto di Monfalcone, di cui l'impresa citata è proprietaria/armatrice;

Vista la Dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza per l'unità da pesca in questione rilasciata dal Registro Italiano Navale ufficio di Trieste del 30.05.2000;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale ufficio di Trieste n. 533 di data 30.05.2000 ai fini della prova pratica di stabilità per l'unità da pesca in questione;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale ufficio di Trieste n. 534 di data 30.05.2000 ai fini della prova pratica di stabilità per l'esercizio del pescaturismo;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale, ufficio di Trieste, ai fini del rinnovo delle Annotazioni di Sicurezza rilasciata in data 27.05.2013 con n. 2013/TS/01/00674a;

Vista la Dichiarazione del Registro Italiano Navale, ufficio di Trieste, ai fini delle annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca-turismo rilasciata in data 27.05.2013 con n. RSSE/TRIESTE/MPV/22789;

Visto il certificato Annotazioni di Sicurezza n. 2013/4612 del 18.07.2013 rilasciate dall'Autorità Marittima di Monfalcone con validità fino al 13.05.2016;

Visto il certificato Annotazioni di Sicurezza per l'esercizio del pesca turismo n. 2013/4614 del 18.07.2013 rilasciate dall'Autorità Marittima di Monfalcone con validità fino al 13.05.2016;

Vista la Licenza di pesca N ITA000024940/1, rilasciata all'impresa di pesca "DECARLI PAOLO" iscritta al n. 374 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, armatrice del M/P "CARLON" iscritto al n. MN2656 del R. NN.MM e GG. della Capitaneria di porto di Monfalcone;

Vista la nota della Capitaneria di Porto di Monfalcone, prot. n.U0016370 del 25.07.2013, con la quale si esprime parere positivo per l'esercizio dell'attività di pesca-turismo da parte del richiedente Decarli Paolo con l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalle annotazioni di sicurezza n.2013/4614 d.d. 18.07.2013 rilasciata dalla Capitaneria do porto di Monfalcone e relativa dichiarazione RINA d.d. 27.05.2013 con n. RSSE/TRIESTE/MPV/22789;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

1. L'impresa di pesca "**DECARLI PAOLO**" in qualità di proprietaria/armatrice del motopeschereccio "**CARLON**" iscritto al n. MN 2656 del R. NN.MM. e GG. della Capitaneria di porto di Monfalcone è **autorizzata** all'esercizio dell'attività di pesca-turismo con l'unità medesima nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
 - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
 - b) nell'ambito dei **Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste**;
 - c) **entro le 3 (tre) miglia** dalla costa nazionale;
 - d) limitatamente al periodo **dalla data della presente autorizzazione al 13.05.2016**;
 - e) **in ore diurne** ed in condizioni meteomarine favorevoli;
 - f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in **n.ro di 5 (cinque) dal 1 maggio al 31 ottobre e in n. di 3 (tre) dal 1 novembre al 30 aprile**;
 - g) le persone non facenti parte dell'equipaggio saranno imbarcate per attività di pescaturismo a titolo gratuito qualora siano ai fini di promozione e divulgazione culturale e con tariffa di euro 100 per le altre attività.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata per un anno in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.

Art. 3

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine, li **29 LUG. 2013**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Manna Bortotto -



RAF/AF

La presente copia composta da n. 3.....
fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio.

Udine, li 29-7-13.....



Lo Specialista Amministrativo
Economico
(dot. Alberto Fozzo)